

g) Contratto collettivo 23 febbraio 2000 ¹

Contratto collettivo riguardante la rappresentatività sindacale nella contrattazione sindacale per il personale docente, educativo e direttivo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano

1

¹)Pubblicato nel B.U. 18 aprile 2000, n. 17.

Art. 1 (Oggetto ed ambito di applicazione)

(1) Il presente contratto collettivo disciplina la rappresentatività sindacale nella contrattazione collettiva provinciale di cui al [decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434](#), per il personale docente, educativo e direttivo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano.

Art. 2 (Composizione della delegazione sindacale nella contrattazione di comparto)

(1) La delegazione sindacale per la contrattazione collettiva provinciale è composta dalla rappresentanza sindacale rappresentativa tra il personale di cui all'articolo 1. All'inizio della contrattazione collettiva le parti negoziali concordano la composizione numerica delle delegazioni.

(2) Per la contrattazione collettiva provinciale sono considerate rappresentative le organizzazioni sindacali, anche se associate, che abbiano un numero di iscritti tra il personale di cui all'articolo 1 non inferiore al cinque per cento del numero complessivo del personale medesimo.

(3) Hanno comunque diritto di partecipare alla relativa contrattazione collettiva le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale per il comparto per il relativo periodo contrattuale, se non già rappresentate ai sensi del secondo comma.

(4) La rappresentatività sindacale viene accertata, previo confronto con le organizzazioni sindacali, dalla delegazione pubblica, con riferimento agli iscritti risultanti dalle deleghe conferite alle amministrazioni per la ritenuta del contributo sindacale al 30 novembre di ogni anno. Tale rappresentatività è valida per l'anno solare successivo.

(5) L'Amministrazione comunica entro il mese di dicembre di ogni anno alle organizzazioni sindacali i dati relativi alle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale conferite all'amministrazione al 30 novembre dello stesso anno, distinti per sigla sindacale, nonché il numero complessivo del personale in servizio nel comparto.



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 34 del 31.01.2003 - Organizzazione sindacale esclusa dalla contrattazione collettiva - giurisdizione dell'A.G.O.

Art. 3 (Rappresentatività sindacale per l'area del personale direttivo)

(1) Per il personale direttivo viene formata una separata area di contrattazione non appena la stessa sarà istituita a livello statale.

(2) Per la rappresentatività sindacale di area trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 2 del presente contratto.

(3) Ai fini delle disposizioni di cui al comma 2 si tiene conto del personale della rispettiva area.

Art. 4 (Obbligatorietà erga omnes dei contratti collettivi)

(1) Ai fini della obbligatorietà dei contratti collettivi è richiesta, in sede di sottoscrizione, l'adesione delle organizzazioni sindacali che rappresentino tra quelle ammesse alla contrattazione del rispettivo tavolo il cinquanta per cento più uno degli iscritti sindacali ai sensi dell'articolo 2, comma 4.

Art. 5 (Revisioni della disciplina sulla rappresentatività sindacale)

(1) Con decorrenza 1° gennaio 2001 la rappresentatività sindacale sarà determinata sulla base delle deleghe e dei voti espressi per le rappresentanze sindacali unitarie. Contemporaneamente saranno rideterminati i criteri per la distribuzione delle prerogative sindacali. In mancanza di un relativo contratto collettivo continuano ad applicarsi le norme del presente contratto.

Art. 6 (Contrattazione decentrata)

(1) La contrattazione decentrata collettiva si svolge sulle materie indicate nel contratto collettivo provinciale, nel quale viene determinata la procedura contrattuale, la delegazione contrattuale pubblica e sindacale.

(2) I contratti decentrati devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione.

(3) La contrattazione decentrata per tutte le materie ad essa demandate è avviata a partire dall'entrata in vigore del contratto collettivo provinciale. I contratti decentrati, che possono di comune accordo essere modificati prima della scadenza del contratto collettivo provinciale, prorogano la loro efficacia sino alla stipulazione di successivi contratti decentrati, salvo diversa previsione nel successivo contratto collettivo provinciale.

Art. 7 (Norma transitoria)

(1) Ai fini della rappresentatività sindacale valgono per l'anno 2000 i dati riportati nell'allegato 1 al presente contratto.

Allegato 1

Elenco iscritti al sindacato (personale insegnante e direttivo) - situazione 30.11.1999

Codice sindacato personale personale comples- % del personale i.
insegnate direttivo sivamente serv. -30.11.99

800 SGB/CISL 2189 12 2201 25,3

801 AGB/CGIL 604 5 609 7,0

802 SGK/UIIL 249 0 249 2,9

803 ASGB 764 7,5 771,5 8,9

804 SNALS 39 0,5 39,5 0,5

805 ANIAT/ANIDED 2 0 2 0,0

811 ANP-AND 3 90 93 1,1

812 SNAPIE-C.I.S.A.L. 0 0 0 0,0

815 GS 1 0 1 0,0

